

ACCORDO 2 APRILE 1992 PER IL RINNOVO DELLA PARTE SECONDA (TRATTAMENTO ECONOMICO) DEL C.C.N.L. 13 DICEMBRE 1989 PER I DIRIGENTI DELLE IMPRESE ESERCENTI FERROVIE, TRANVIE, FILOVIE, AUTOLINEE, FUNIVIE ASSIMILABILI PER ATTO DI CONCESSIONE A FERROVIE, LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA.

TRA

la FENIT;

E

la FNDAI

I - Si è stipulato il presente accordo che rinnova la parte seconda (Trattamento economico) del contratto collettivo nazionale di lavoro 13 dicembre 1989 per i dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna, i cui articoli 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti come segue:

Art. 3 - Determinazione dei minimi contrattuali

1) Il minimo contrattuale mensile base è fissato con decorrenza dal 1° gennaio 1992, in L. 4.600.000 e, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, in L. 4.850.000. Tali misure sono comprensive dell'importo di L. 1.581.000 mensili maturate, alla data del 1° luglio 1991, a titolo di meccanismo di variazione automatica, soppresso ai sensi dell'art. 5.

Gli incrementi del minimo contrattuale mensile base, come risultanti dalle decorrenze sopra indicata, non comportano riflessi sull'importo per ex elemento di maggiorazione e sugli aumenti di anzianità di cui rispettivamente all'art. 4 e all'art. 6.

Le variazioni in funzione dell'anzianità di servizio nella qualifica sono regolate dall'art. 6.

2) Sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31 dicembre 1991 è apportato, con decorrenza 1° gennaio 1992 un aumento pari alla differenza tra il minimo base di L. 4.600.000 mensili fissato dal punto 1) del presente articolo - diminuito dell'importo per ex variazione automatica di L. 1.581.000 mensili in esso confluite - e quello fissato, con decorrenza dal 1° luglio 1990, dal punto 1) dell'art. 3 del c.c.n.l. 13 dicembre 1989.

Analogamente, sulle retribuzioni di fatto percepite alla data del 31 dicembre 1992 è apportato, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, un aumento pari alla differenza tra i due minimi base stabiliti al precedente punto 1) (L. 4.850.000 meno lire 4.600.000).

3) I miglioramenti economici attribuiti aziendalmente al dirigente dalla data di sottoscrizione del citato c.c.n.l. 13 dicembre 1989 o successivamente non sono assorbibili o conguagliabili con quelli derivanti dal presente accordo, salvo che siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui

miglioramenti contrattuali stessi. Se il miglioramento conseguito dal dirigente risulti inferiore a quelli derivanti dal presente accordo sar... corrisposta la differenza.

4) I miglioramenti economici attribuiti aziendali al dirigente dalla data di sottoscrizione del presente accordo o successivamente non sono assorbibili o conguagliabili con quelli che deriveranno dal rinnovo del presente accordo, salvo che siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui citati miglioramenti contrattuali.

5) Salvo il rispetto dei minimi mensili base previsti dal punto 1) - nei quali risulta confluito l'importo per ex variazione automatica di L. 1.581.000 mensili in atto al 10 luglio 1991 - nonchè dell'importo per ex elemento di maggiorazione di cui all'art. 4, gli aumenti delle retribuzioni di fatto di cui al precedente punto 2) non sono dovuti ai dirigenti assunti dal 10 ottobre 1991.

Disposizioni transitorie

I - Ai dirigenti assunti ovvero promossi precedentemente al giugno 1991 e in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà riconosciuto un importo mensile in cifra fissa pari a L. 200.000 per 14 mensilità, a titolo di superminimo individuale, in aggiunta a quello eventualmente percepito. Detto importo mensile sarà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Tuttavia, l'importo mensile in cifra fissa di cui al comma precedente non sarà riconosciuto quando la retribuzione individuale di fatto afferente il mese di giugno 1991 e come pi- oltre determinata superi la soglia di L. 13.340.000 (corrispondenti ad un dodicesimo di L. 160.080.000 annui). Ove tale retribuzione di fatto, sempre come più oltre determinata, sia compresa tra la soglia di L. 13.107.000 e quella pi- sopra indicata, il predetto importo mensile in cifra fissa sarà riconosciuto fino a concorrenza di tale ultima soglia (L. 13.340.000).

Per la determinazione della retribuzione individuale di fatto, ai fini di cui al comma precedente, si considerano quali componenti esclusivamente le seguenti voci retributive afferenti il mese di giugno 1991: minimo base; aumenti di anzianità riconosciuti; meccanismo di variazione automatica; superminimo, comprensivo anche degli importi in cifra fissa che siano attribuiti ai sensi del punto I delle disposizioni transitorie all'art. 3 del c.c.n.l. 25 luglio 1985 e del c.c.n.l. 13 dicembre 1989; importo per ex elemento di maggiorazione. Sarà altresì considerato il rateo della 13^ mensilità e di eventuali mensilità aggiuntive, sempre relativo alla predetta retribuzione mensile di fatto.

Per i dirigenti all'estero, le aziende potranno inoltre includere nella retribuzione di fatto, ai fini di cui sopra, i compensi corrisposti a causa del trasferimento in località estera.

Ove il numero delle mensilità aziendali in atto sia diverso da 14, l'importo mensile in cifra fissa, come spettante in base alle disposizioni di cui sopra, sarà rapportato ad anno moltiplicandolo per 14 e suddiviso per il numero delle predette mensilità aziendali.

Sul predetto importo mensile in cifra fissa potranno in ogni caso essere operati assorbimenti o conguagli di eventuali miglioramenti economici attribuiti aziendali al dirigente dalla data di sottoscrizione del c.c.n.l. 13 dicembre 1989 o successivamente, quanto tali miglioramenti siano stati attribuiti espressamente e

contestualmente a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali.

II - Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

a) salvo quanto disposto al precedente punto I, il presente accordo, per gli aspetti concernenti il rinnovo della parte seconda (trattamento economico) del c.c.n.l. 13 dicembre 1989 ed il relativo aumento, decorrente del 10 gennaio 1992 e con tutti gli effetti pertinenti al trattamento contrattuale di fine rapporto, si applicano anche ai rapporti risolti e cessati nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1992 e la data di sottoscrizione del medesimo presente accordo, con la sola esclusione di coloro che si siano dimessi non per pensionamento e, in ogni caso di risoluzione, delle posizioni previste al punto 5) dell'art. 3 del presente accordo (fatto salvo il rispetto del nuovo trattamento minimo contrattuale).

Fermi restando i trattamenti di fine rapporto corrisposti per legge e contratto, le aziende hanno facoltà di assorbire gli importi spettanti ai sensi del precedente comma, fino a concorrenza, nelle ulteriori somme eventualmente erogate in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quelle riconosciute in sede di conciliazione in giudizio o ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del c.c.n.l. 13 dicembre 1989, nonchè a seguito di transazione intervenuta su specifici istituti espressamente individuati;

b) continua a rimanere ferma la corresponsione degli importi mensili eventualmente attribuiti a sensi del punto I delle disposizioni transitorie all'art. 3 del c.c.n.l. 25 luglio 1985 e del punto I delle disposizioni transitorie all'art. 3 del c.c.n.l. 13 dicembre 1989;

c) Fino al 31 marzo 1992, l'importo aggiuntivo per spese non documentabili di cui all'art. 10 del c.c.n.l. 13 dicembre 1989 rimane computato sul minimo mensile contrattuale base di L. 2.800.000 previsto, con decorrenza dal 10 luglio 1990, dall'art. 3, punto 1), del medesimo c.c.n.l. 13 dicembre 1989. A decorrere dal 10 aprile 1992, tale importo aggiuntivo è computato sul minimo mensile base di cui al punto 1) del presente accordo, diminuito dell'importo per ex variazione automatica in detto minimo confluito (e cioè su L. 3.019.000 fino al 31 dicembre 1992 e su L. 3.269.000 dal 10 gennaio 1993).

III -Allo scopo di definire, nel contesto della validità biennale del presente accordo, la situazione del periodo luglio - dicembre 1991 mediante apposita erogazione "una tantum", le parti convengono altresì quanto segue:

1) ai dirigenti in servizio alla data del 10 luglio 1991 e che siano ancora in servizio nella stessa impresa alla data del 10 gennaio 1992 sarà riconosciuta la somma "una tantum" di L. 1.500.000 lorde;

2) in caso di rapporto instaurati successivamente al 10 luglio 1991 - purchè precedenti al 10 ottobre 1991 ove si tratti di nuova assunzione nella qualifica - ed in atto al 10 gennaio 1992, si procederà alla corresponsione di un rateo mensile - pari a un sesto della somma di cui al punto 1) - per ogni mese intero di servizio;

3) le somme di cui ai precedenti punti 1) e 2) potranno essere assorbite fino a concorrenza del loro ammontare negli eventuali miglioramenti economici attribuiti aziendali dalla entrata in vigore del c.c.n.l. 13 dicembre 1989 o successivamente e afferenti il periodo dal 10 luglio al 31 dicembre 1991, quando tali miglioramenti siano stati attribuiti in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sui futuri aumenti contrattuali;

4) l'erogazione "una tantum" di cui al presente punto III sarà corrisposta entro il mese di aprile 1992 e, data la sua particolare natura, non è considerata utile ai fini dei vari istituti legali e contrattuali.

Art. 4 - Importo per ex elemento di maggiorazione

L'elemento di maggiorazione di cui all'art. 4 dell'accordo 24 novembre 1987 continua ad essere riconosciuto, in cifra, con le modalità di erogazione in atto, limitatamente ad un ammontare corrispondente al 12% degli elementi della retribuzione mensile individuale di fatto percepiti dal dirigente antecedentemente alla data di sottoscrizione del c.c.n.l. 13 dicembre 1989 e considerati utili dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto per il computo del trattamento di fine rapporto.

Conseguentemente, la percentuale indicata nel 10 comma non è più applicata ai miglioramenti retributivi attribuiti successivamente al dirigente a qualsiasi titolo (collettivo e/o individuale), ivi compresi tutti quelli derivanti, dal 10 luglio 1989, dal richiamato c.c.n.l. 13 dicembre 1989.

Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica a decorrere dalla data di sottoscrizione del c.c.n.l. 13 dicembre 1989, è riconosciuto un importo in cifra fissa pari a L. 438.000 mensili, corrispondente al 12% applicato al minimo contrattuale mensile base previsto dall'accordo 24 novembre 1987 per il rinnovo della parte seconda del c.c.n.l. 25 luglio 1985, nonché all'importo mensile per meccanismo di variazione automatica in atto al luglio 1989 (rispettivamente L. 2.300.000 e L. 1.350.000).

Nota a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che dall'ammontare della retribuzione individuale di fatto, previsto dal 10 comma ai fini del computo dell'ex elemento di maggiorazione, erano esclusi anche i miglioramenti economici che fossero stati aziendali attribuiti al dirigente, dalla data di sottoscrizione dell'accordo 24 novembre 1987 o successivamente, in forma espressa e contestualmente a titolo di anticipazione sugli aumenti derivanti dal c.c.n.l. 13 dicembre 1989.

Le parti si danno altresì atto che nei predetti miglioramenti economici era ricompreso l'importo afferente il 12%, suscettibile pertanto di assorbimento con i miglioramenti derivanti dal medesimo c.c.n.l. 13 dicembre 1989.

Art. 5 - Ex meccanismo di variazione automatica

Dal luglio 1991 è soppresso l'istituto del meccanismo di variazione automatica della retribuzione dei dirigenti correlato all'aumento del costo della vita, adottato con il c.c.n.l. 9 giugno 1975 e da ultimo disciplinato dall'art. 5 del c.c.n.l. 13 dicembre 1989.

Il relativo importo, nell'ammontare complessivo in atto alla data del 10 luglio 1991 (L. 1.581.000 mensili), non suscettibile quindi di ulteriori variazioni, confluisce, a decorrere dal 10 gennaio 1992, nel minimo contrattuale mensile base di cui al punto 1) dell'art. 3 del presente accordo, come espressamente stabilito da detta disposizione.

Norma di prima applicazione

Ai fini del coordinamento delle disposizioni di cui sopra con la situazione vigente fino alla sottoscrizione del presente accordo, gli importi gi... corrisposti a titolo di meccanismo di variazione automatica a decorrere dal 1º gennaio 1992 (pari a L. 1.581.000 mensili) sono portati in diminuzione del minimo contrattuale mensile base fissato, con decorrenza dal 1º gennaio 1992 medesimo, dal richiamato punto 1) dell'art. 3.

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno reciprocamente atto che la predetta soppressione del sistema contrattuale di variazione automatica è stata convenuta nel quadro del superamento di ogni residua forma di indicizzazione automatica della retribuzione, finalizzato anche a riaffermare il ruolo essenziale della sede negoziale nella definizione dei contenuti economici della disciplina collettiva nazionale della categoria.

Le parti dichiarano inoltre che, nella determinazione degli aumenti retributivi contrattuali conseguenti all'art. 3, punto 1), del presente accordo, è stato opportunamente tenuto conto anche dei riflessi della variazione relativa al mese di giugno 1991 la quale, ai sensi della normativa di cui all'art. 5 del c.c.n.l. 13 dicembre 1989, come sopra soppressa, sarebbe concorsa al calcolo della variazione dell'indice del maggio 1992 rispetto al maggio 1991.

Art. 6 - Aumenti di anzianità...

Gli aumenti retributivi in funzione dell'anzianità di servizio del dirigente sono autonomamente ed integralmente regolamentati come appresso:

a) al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a L. 250.000;

b) gli aumenti biennali di anzianità maturati fino al 30 settembre 1989 e percepiti a tale data continuano ad essere corrisposti nella misura di L. 215.190 mensili per ciascun aumento di anzianità;

c) gli aumenti di anzianità complessivamente riconoscibili al dirigente non possono essere superiori ai dieci bienni, restando inteso che quelli di cui alla precedente lett. b) concorrono al raggiungimento del predetto limite massimo;

d) gli aumenti di anzianità maturati dall'entrata in vigore delle presenti norme o corrisposti con decorrenza da tale data non sono assorbibili o conguagliabili con gli eventuali trattamenti di miglior favore percepiti dal dirigente, salvo che questi ultimi risultino attribuiti, in forma espressa e contestualmente, allo stesso titolo.

II - Premesso che il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 1991 è stato definito con l'erogazione "una tantum" di cui all'apposito punto III delle disposizioni transitorie all'art. 3, le modifiche ed i miglioramenti concordati con il presente accordo trovano applicazione dalle decorrenze specificate nei singoli articoli e l'accordo medesimo, tendendo conto della sua validità biennale, avrà scadenza il 31 giugno

1993.

In caso di mancata disdetta, da notificarsi con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza sopra indicata, si intender... tacitamente rinnovato di anno in anno.

Per quanto non espressamente modificato dal presente accordo restano validi gli accordi e protocolli sottoscritti precedentemente e relativi criteri ispiratori.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Fenit dichiara che per le Gestioni Governative l'applicazione dell'Accordo è subordinata all'esperimento da parte del Ministero dei Trasporti degli adempimenti di competenza.

FENIT

FNDAI

VERBALE DI ACCORDO (Previdenza)

Il 2 aprile 1992

tra

la FENIT

e

la FNDAI

in relazione alla condivisa esigenza di adottare uno specifico intervento inteso a sottolineare le peculiari connotazioni del sistema previdenziale di legge per la categoria e di individuare, conseguentemente, adeguate soluzioni;

nel riconoscere l'oggettiva rilevanza dei motivi rappresentati e delle ragioni che ne sono alla base,

si conviene

di modificare come segue l'art. 17 (Previdenza) del c.c.n.l. 13 dicembre 1989:

"Art. 17 - Previdenza

Per i contributi relativi al trattamento di previdenza di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967 ed al Regolamento di cui al D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914 e successive modificazioni ed integrazioni si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il pagamento dei contributi di previdenza anzidetto va effettuato sull'ammontare della retribuzione lorda globale di fatto percepita dal dirigente, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente e non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilità.

Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare, il minimale ed il massimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti.

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono di elevare a L. 180.000.000 con decorrenza dal 1º gennaio 1991 e a L. 195.000.000 dal 1º gennaio 1992, l'attuale limite massimo della retribuzione lorda (L. 155.181.000 annue), sul quale, a sensi della normativa vigente, deve essere calcolato il contributo di previdenza dovuto all'Inpdai.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'intesa di cui al comma precedente è stata raggiunta nel comune essenziale presupposto che si dia luogo - mediante idonea modifica della normativa vigente ed, in particolare, del decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422 e della tabella ad esso allegata:

- alla contestuale elevazione - rispettivamente a L. 60.000.000 annue lorde dal 1º gennaio 1991 e a L. 65.000.000 annue lorde dal 1º gennaio 1992 - dell'attuale limite della retribuzione (L. 51.727.000) sulla quale si applica la percentuale di commisurazione piena delle pensioni a carico dell'Inpdai, nonchè la conseguente aliquota contributiva di previdenza dovuta allo stesso Istituto;

- al contestuale aumento delle quote della retribuzione annua lorda, eccedente i predetti nuovi limiti rispettivamente di L. 60.000.000 e di L. 65.000.000, alle quali si applicano le vigenti percentuali decrescenti di commisurazione delle pensioni a carico dell'Inpdai, secondo le misure seguenti: da L. 60.000.001 a L. 120.000.000 e da L. 120.000.001 a L. 180.000.000 dal 1º gennaio 1991 e dal L. 65.000.001 a L. 130.000.000 e da L. 130.000.001 a L. 195.000.000 dal 1º gennaio 1992.

Le parti stipulanti si impegnano ad intraprendere congiuntamente, presso le sedi competenti, le iniziative atte alla sollecita emanazione delle modifiche conseguenti alla presente dichiarazione a verbale".

FENIT

FNDAI

VERBALE DI ACCORDO

Il 2 aprile 1992 in Roma

tra

la FENIT

e

la FNDAI

con riferimento all'accordo 18 febbraio 1992 intervenuto tra Confindustria, Intersind, Asap e FNDAI in ordine alla situazione del FIPDAI e agli adempimenti in materia previsti dall'accordo 3 ottobre 1989 stipulato dalle parti suddette;

si conviene quanto segue:

1) Quanto previsto dall'accordo sopra richiamato troverà applicazione nei riguardi dei dirigenti e delle imprese esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna.

FENIT

FNDAI

VERBALE D'ACCORDO

MEDICINA PREVENTIVA E ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il 2 aprile 1992 tra la FENIT e la FNDAI nell'intento di favorire iniziative di tutela della salute dei dirigenti

si conviene quanto segue

1. Le disposizioni dell'Accordo 18 febbraio 1992 tra Confindustria, Intersind, Asap e Fndai in materia di assistenza sanitaria integrativa compatibilmente con le vigenti norme di legge trovano applicazione nei confronti dei dirigenti delle imprese esercenti ferrovie, tranvie, filovie, autolinee, funivie assimilabili per atto di concessione a ferrovie, linee di navigazione interna.

2. Nei casi in cui non siano operanti le iniziative di cui al punto 1), le aziende stesse assicureranno, ogni anno, accertamenti di medicina preventiva e di tutela della salute, promuovendo opportune convenzioni con strutture idonee a soddisfare gli intenti perseguiti. L'onere complessivo a carico delle Aziende sarà pari, per l'anno 1992, a L. 2.216.000 e, per l'anno 1993, a L. 2.544.000.

3. I benefici di cui ai punti 1) e 2) non sono cumulabili fra loro n,

con altre misure in atto nelle singole aziende per lo stesso fine.

Dichiarazione a verbale

Con riferimento alla "norma transitoria" posta in calce all'accordo nazionale 18 febbraio 1992 predetto, alla luce della data di sottoscrizione della presente Intesa, la FNDAI si impegna a promuovere ogni iniziativa utile al fine di evitare che alle imprese e ai dirigenti vengono applicati interessi moratori o maggiorazioni di somme a titolo sanzionatorio, in ordine al versamento al Fasi, entro tempi tecnici necessari dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, delle quote contributive riguardanti il 1º trimestre 1992.

FENIT

FNDAI